



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 58 DEL 21/12/2018

OGGETTO:

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) - DEFINIZIONE DELLA DURATA PER L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- l'art. 15 del D.L.vo 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" disciplina le "vendite straordinarie";
- la Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come modificato con la legge regionale 13/2011, prevede che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al d.lgs. 281/1997, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e che i comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- la Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, fissando per l'anno 2019 le seguenti scadenze:
 - inizio dei saldi invernali: sabato 5 gennaio 2019
 - inizio dei saldi estivi: sabato 6 luglio 2019
- la Regione Piemonte, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha confermato che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio, e che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata. L'esercente, inoltre, è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

Tenuto conto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel Comune di Rosta in un'unica soluzione della durata massima consentita e che si ritiene opportuno continuare ad utilizzare tale modalità temporale ormai acquisita dagli operatori commerciali e dagli utenti.

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2019 come di seguito indicato:

vendite di fine stagione invernali: dal 05 gennaio 2019 al 02 marzo 2019 compreso

vendite di fine stagione estive: dal 06 luglio 2019 al 31 agosto 2019 compreso

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rosta. Responsabile Procedimento: Caterina Prever Loiri (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RENDE NOTO

1. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite (non è più prevista la comunicazione al Comune);
2. ai sensi dell'art. 15 comma 3 della citata legge regionale, «nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone»;
3. ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto»;
4. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005;
5. ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., «nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto»;
6. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.

INFORMA

che il seguente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**IL RESPONSABILE DEL Servio Amministrativo/Segreteria Generale
Prever Loiri Caterina**